



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

AL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2020 N.206 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

A seguito di errori materiali intervenuti in sede di elaborazione del testo del Decreto-Legge 26 novembre 2020 n.206, comunicati in data odierna dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, occorre procedere alle seguenti correzioni.

Il comma 2 dell'articolo 22 così formulato:

“2. Il mancato rispetto delle ulteriori misure previste dal presente decreto - legge, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1, ove non diversamente ed espressamente previsto, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00) con facoltà di oblazione volontaria in caso di reiterazione dell'infrazione.”.

Va corretto nel seguente modo:

“2. Il mancato rispetto delle ulteriori misure previste dal presente decreto - legge, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1, ove non diversamente ed espressamente previsto, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00) con facoltà di oblazione volontaria.”.

Il comma 3 dell'articolo 22 così formulato:

“3. In caso di reiterazione delle infrazioni previste dal presente decreto - legge, inerenti gli operatori economici, oltre alle sanzioni di cui al comma 2, si provvede alla sospensione temporanea e immediata della licenza d'esercizio per giorni 15 (quindici).”.

Va corretto nel seguente modo:

“3. In caso di reiterazione delle infrazioni previste dal presente decreto - legge, inerenti gli operatori economici, oltre alle sanzioni di cui al comma 2, si provvede alla sospensione temporanea

e immediata della licenza d'esercizio per giorni 15 (quindici). **E' esclusa la facoltà di oblazione volontaria.**".

San Marino, addì 30 novembre 2020/1720 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini